Sentenza n. 298 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del **13 giugno 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31071** del registro di Segreteria sul ricorso promosso da D. C. A. (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso (giusta procura a margine del ricorso) dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia (c.f. TRTNLF68L28D390F), pec: angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it presso il cui studio, sito in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro, n. 266, è elettivamente domiciliato;

contro

I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078756587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U - pec:

avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it) elettivamente domiciliato in Venezia, S. Croce n. 929 presso l'Avvocatura regionale INPS del Veneto.

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal Direttore Generale *pro tempore*, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - Secondo Reparto – Servizio Contenzioso - Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA (Posta elettronica: previmil@previmil.difesa.it Posta certificata: previmil@postacert.difesa.it);

Ministero dell'economia e delle Finanze (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa Sara SALIMBENE, dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio presso la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi (già Direzione dei servizi del tesoro), dalla Dott.ssa Antonella SPAGNOLETTI e dal Dott. A. ROCCHI, funzionari appartenenti al ruolo unico del personale delle aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, sita in Via Dante, 97 30172 - MESTRE – VENEZIA, pec: rts-ve.rgs@pec.mef.gov.it, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, pec: rts-ve@pec.mef.gov.it

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 13 giugno 2025 tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Francesco Kuhne, su delega dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS, la dott.ssa Costanza Baratella per il M.E.F. Costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. A. D. C. , già 1° Maresciallo dell'Aeronautica Militare, ha adito questa Sezione giurisdizionale chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità neoplastica da cui è affetto – "adenocarcinoma del cardias T3 N2 M0" – e la conseguente concessione della pensione privilegiata ordinaria, in seguito al collocamento in congedo per inidoneità permanente dal 30 ottobre 2017, dopo l'intervento chirurgico di gastrectomia totale ed esofagectomia distale con anastomosi esofago-digiunale. Asserisce il ricorrente di aver preso parte a missioni in teatri operativi ad alto rischio ambientale: in Kosovo (2002), operazione "Joint Guardian", con esposizione prolungata a polveri e terreni potenzialmente contaminati da metalli pesanti; in Abu Dhabi e Afghanistan (2005), operazione "Antica Babilonia/ISAF", con compiti di supporto alle attività del Comando interforze e accessi anche in aree aeroportuali a Kabul, ove ha operato in ambienti chiusi con apparati elettronici obsoleti.

Tra il 2008 e il 2011 avrebbe inoltre svolto attività di smantellamento e bonifica di apparati TLC vetusti presso il Palazzo dell'Aeronautica, venendo a contatto con batterie esauste, piombo e toner, operazioni che secondo quanto riferito non venivano effettuate con adeguati dispositivi di protezione.

A fronte della diagnosi oncologica ricevuta nel dicembre 2016, il militare ha presentato in data 12.06.2017 istanza di riconoscimento della causa di servizio. La Commissione Medica Ospedaliera di Padova, con verbale n. OMISSIS, ha riconosciuto l'infermità ascrivibile alla 1ª categoria tabellare (Tab. A del D.P.R. n. 915/1978) e ha ritenuto il soggetto permanentemente non idoneo al servizio militare.

A supporto dell'istanza, sono stati allegati: certificati medici specialistici (Oncologia, Chirurgia, Anatomia patologica); relazioni di servizio relative al periodo 2005 e 2011; relazione medico-legale di parte, firmata dalla dott.ssa Rita Celli; analisi su tessuti tumorali condotte da 2EFFE Engineering, con rilevamento di particelle metalliche biopersistenti (Ferro, Titanio, Bismuto, Zirconio) in concentrazioni anomale rispetto alla media della popolazione italiana.

Il fascicolo è stato quindi trasmesso al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha emesso due pareri negativi (n. OMISSIS e n. OMISSIS), escludendo il nesso causale con i fatti di servizio. In particolare, è stata ritenuta assente ogni evidenza diretta di esposizione specifica a fattori cancerogeni, ed è stato ipotizzato che i fattori eziologici possano piuttosto ricondursi a elementi individuali o ambientali generici. Sulla base di tali pareri, il Ministero della Difesa ha adottato il decreto n. OMISSIS, respingendo la richiesta, cui ha fatto seguito la determinazione negativa dell'INPS del 5.11.2019. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso innanzi a questa Corte, contestando la motivazione degli atti impugnati e la mancata considerazione della documentazione medico-scientifica prodotta.

2. Con **memoria depositata in data 27 marzo 2020** si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato sarebbe riconducibile esclusivamente all'INPS. In via subordinata, ha segnalato la pendenza, dinanzi al T.A.R. Lazio, di un distinto ricorso avente ad oggetto il medesimo provvedimento, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 c.p.c., ovvero, in ulteriore subordine, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la patogenesi dell'adenocarcinoma è multifattoriale e non univocamente riconducibile a fattori di

servizio e sottolineando come il ricorrente abbia svolto prevalentemente mansioni ordinarie, senza esposizione accertata a uranio impoverito o a eventi traumatici durante le missioni estere. Quanto alla somministrazione di vaccini, ha richiamato le evidenze scientifiche e le conclusioni della Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'Uranio Impoverito, secondo cui non sussistono correlazioni comprovate con l'insorgenza di patologie neoplastiche.

Ha inoltre contestato l'attendibilità del campione istologico prodotto in giudizio, rilevando che la presenza di metalli pesanti potrebbe derivare da fonti ambientali comuni, non necessariamente riconducibili al servizio militare, e che le conclusioni della relazione bioptica non stabiliscono un nesso certo, neppure in termini probabilistici, con i fatti di servizio.

Infine, ha difeso la correttezza dell'operato del Comitato di Verifica, rilevando l'assenza di un preciso collegamento tra le attività svolte dal ricorrente e l'insorgenza della patologia, e ha concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso con condanna alle spese o, in caso di soccombenza, la loro compensazione.

3. Con **memoria depositata in data 11 giugno 2020** si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS). Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese.

In via istruttoria, si è opposto alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola inammissibile in quanto esplorativa e volta a supplire all'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente. In subordine, ha riservato la nomina di un consulente tecnico di parte, qualora il Giudice avesse accolto la richiesta di CTU.

4. Con **memoria depositata in data 25 giugno 2020** si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese.

L'Istituto ha richiamato la disciplina di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973, sottolineando che la pensione privilegiata spetta solo in presenza di infermità o lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A del D.P.R. n. 915/1978, e solo se tali menomazioni risultano non suscettibili di miglioramento e dipendenti da causa di servizio, intesa come causa o concausa efficiente ex art. 167 dello stesso D.P.R. Ha altresì precisato che l'accertamento sanitario viene svolto dalla Commissione Medica Ospedaliera, il cui verbale, comprensivo della valutazione sull'ascrivibilità e sull'idoneità al servizio, viene trasmesso al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, unico organo deputato a esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio. Sulla base degli accertamenti effettuati, l'INPS ha rilevato che nel caso di specie non risulta alcuna patologia o lesione ascrivibile a Tabella A dipendente da causa di servizio, evidenziando l'assenza di poteri discrezionali da parte dell'Istituto nel recepire le valutazioni degli organi competenti.

5. In data **3 luglio 2020**, è stata depositata dal patrocinio del ricorrente una memoria in cui si insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.

6. Con **ordinanza n. 49/2020**, emessa all'esito della camera di consiglio del 10 luglio 2020, il Giudice ha disposto un incombente istruttorio, invitando il Ministero della Difesa a depositare copia del foglio matricolare, le relazioni di servizio del ricorrente e una dettagliata relazione sulle attività svolte, con particolare riferimento alle missioni internazionali in Kosovo (2002), Afghanistan e Iraq (2005), agli incarichi presso il Servizio Telematico del COMAER/COMSEV e alle operazioni di

gestione e smaltimento di materiali potenzialmente pericolosi (batterie al piombo, accumulatori, toner esausti) nel 2011.

Nella relazione richiesta dovevano essere indicate le mansioni effettivamente svolte, le condizioni operative e le eventuali misure di protezione adottate. Le altre amministrazioni resistenti sono state parimenti invitate a produrre documentazione utile alla ricostruzione dei fatti di servizio, se disponibile.

7. In data **22 luglio 2020**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso una nota nella quale ha precisato che la documentazione trasmessa telematicamente dal Ministero della Difesa viene conservata nel sistema informativo del MEF solo per il tempo strettamente necessario alla pubblicazione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461/2001. Successivamente, tale documentazione non risulta più nella materiale disponibilità dell'Amministrazione.

8. In data 1**4 ottobre 2020** perveniva una nota, con allegata documentazione, del Ministero della Difesa.

9. In data **26 ottobre 2020** perveniva una nota del patrocinio del ricorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si evidenziava che la documentazione prodotta dal Ministero della Difesa non conteneva riscontri agli elementi richiesti in merito alle missioni in Afghanistan e Iraq, all'attività di dismissione di materiali fuori uso svolta nel 2011, né alle precauzioni adottate per la tutela della salute e dell'integrità fisica del ricorrente.

10. Con **ordinanza n. 102 del 23 novembre 2020**, emessa all'esito della camera di consiglio del 13 novembre 2020, il Giudice ha rilevato l'incompletezza della documentazione depositata dal Ministero della Difesa e ha disposto un'ulteriore integrazione istruttoria. È stato quindi ordinato al Ministero di depositare il fascicolo

amministrativo completo relativo alla posizione del ricorrente, comprensivo della documentazione trasmessa al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nonché una relazione dettagliata sul servizio svolto, con riferimento alle mansioni, alle condizioni di lavoro, alle eventuali misure di protezione adottate e, in particolare, alle attività svolte durante l'operazione "Antica Babilonia/ISAF" del 2005 e alle operazioni di dismissione materiali effettuate nel 2011.

11. Con **ordinanza n. 103 del 29 aprile 2021**, adottata all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2021, il Giudice, sospesa la decisione nel merito, ha disposto un ulteriore incombente istruttorio, rilevando l'incompletezza della documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa in esecuzione delle precedenti ordinanze e ritenendo necessaria una valutazione tecnica sulla dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata.

È stato pertanto incaricato l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute di redigere una consulenza medico-legale, con il compito di accertare se la patologia ("esiti di gastrectomia totale ed esofagectomia distale con anastomosi esofago-digiunale intratoracica per adenocarcinoma del cardias T3, N2, M0") fosse riconducibile, in via causale o concausale, al servizio prestato dal ricorrente e, in caso affermativo, di indicarne l'ascrivibilità tabellare.

L'Ufficio è stato autorizzato a procedere con visita diretta, acquisizione di documentazione e accertamenti clinico-strumentali, nel rispetto del contraddittorio con le parti, alle quali è stata riconosciuta facoltà di nominare consulenti tecnici e presentare osservazioni. Il termine per il deposito della relazione è stato fissato in 120 giorni, con rinvio della causa a data da fissarsi all'esito del deposito della perizia.

12. In data **13 febbraio 2023**, la Direzione generale del Ministero della Salute ha trasmesso una nota con cui ha richiesto all'Ufficio Medico Legale di riferire sullo stato

della pratica relativa al presente giudizio. La richiesta si inseriva nell'ambito di una ricognizione generale delle pratiche pendenti, resa necessaria dalla cessazione dal servizio dei dirigenti medici precedentemente incaricati, dalla riassegnazione dei contenziosi e dalla conclusione del periodo emergenziale legato al Covid-19.

13. In data **16 ottobre 2024**, d'ordine di questo Giudice, la Segreteria della Sezione chiedeva all'U.M.L. aggiornamenti sullo stato della pratica.

14. In **data 18 ottobre 2024,** l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute comunicava l'avvio delle operazioni peritali che si sono svolte in contraddittorio con le parti in data 13 novembre 2024, acquisendo anche le osservazioni del consulente tecnico della parte ricorrente. In particolare, l'U.M.L. ha ricostruito il quadro sanitario e di servizio del ricorrente, già giudicato non idoneo al servizio dalla C.M.O. di Padova e collocato in congedo assoluto, esaminando inoltre i precedenti pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e i successivi provvedimenti di rigetto adottati dall'Amministrazione e dall'INPS.

All'esito dell'analisi della documentazione medica, delle missioni estere svolte, dei presunti rischi legati all'esposizione a uranio impoverito e metalli pesanti, nonché delle osservazioni difensive, l'U.M.L., con **parere trasmesso il 14 febbraio 2025**, ha sostenuto l'assenza di un nesso causale o concausale tra la neoplasia gastrica (esiti di gastrectomia totale ed esofagectomia distale per adenocarcinoma del cardias T3, N2, M0) e l'attività militare, escludendo ogni collegamento con il servizio, anche in considerazione della limitata durata delle missioni, del tempo trascorso dagli eventi e della presenza di fattori di rischio individuali.

15. Con **nota depositata il 10 febbraio 2025**, il difensore del ricorrente ha trasmesso all'Ufficio medico-legale le osservazioni critiche redatte dal consulente tecnico di parte, dott.ssa Rita Celli, in replica alla bozza di CTU. Tali osservazioni

hanno contestato le conclusioni preliminari del verificatore ministeriale, evidenziando la parzialità e genericità dell'analisi, nonché la sottovalutazione delle concrete condizioni operative del ricorrente e dei dati oggettivi emersi dalle indagini tossicologiche. In particolare, la difesa ha richiamato la documentata esposizione a polveri e nanoparticelle tossiche durante le missioni internazionali e i risultati delle analisi chimiche sui tessuti, chiedendo che tali elementi venissero adeguatamente considerati nel giudizio finale.

16. In prossimità dell'udienza, con **note difensive depositate in data 21 maggio 2025**, il ricorrente ha ribadito le contestazioni alle conclusioni del parere dell'Ufficio Medico Legale, sostenendo la riconducibilità della patologia all'esposizione, durante le missioni internazionali, a polveri contaminate da uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti (documentate da analisi dell'Università di Torino), solventi tossici e condizioni ambientali prive di adeguata protezione.

È stata inoltre contestata l'enfasi posta dall'U.M.L. sul tabagismo e sull'assenza di dati epidemiologici, richiamando fonti scientifiche e precedenti giurisprudenziali a sostegno della necessità di una valutazione individualizzata delle esposizioni.

In conclusione, è stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con attribuzione della pensione privilegiata di prima categoria, ovvero, in subordine, la rinnovazione della consulenza tecnica.

17. All'udienza pubblica del **13 giugno 2025**, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Francesco Kuhne, su delega dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS, la dott.ssa Costanza Baratella per il M.E.F. hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.In via preliminare e in rito, questo Giudice ritiene che debba essere accolta la richiesta di estromissione del Comitato di verifica perle cause di servizio prospettata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenuto nel presente giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, mancano, infatti, di legittimazione passiva, nei giudizi pensionistici, gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, in quanto tali atti sono endoprocedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione, e quindi privi del requisito della lesività immediata (Corte dei conti, Sez. Sardegna n. 40 del 23/3/2017 e n. 209 dell'11/11/2016; Sezione I centrale d'Appello, n. 566 del 14/04/2014).

2. Venendo alle eccezioni sollevate dal Ministero della Difesa, giova rammentare che il giudizio pensionistico, pur essendo strutturato come rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha ad oggetto la mera legittimità del provvedimento amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione pensionistica. Si tratta, in altri termini, di un giudizio che va oltre la verifica dell'atto amministrativo e che si incentra sul rapporto giuridico previdenziale, anziché sul singolo atto (cfr. artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934). Ne discende che eventuali vizi di legittimità del procedimento o del provvedimento amministrativo assumono rilievo soltanto qualora incidano direttamente o indirettamente sull'an o sul quantum del diritto azionato, non costituendo, di per sé, motivo autonomo di accoglimento della domanda.

Alla luce di tali principi, non è accoglibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dal Ministero della Difesa, poiché l'accertamento del diritto a pensione coinvolge necessariamente sia l'Amministrazione di appartenenza,

chiamata a fornire i dati e le attestazioni relativi al servizio prestato e allo status del dipendente, sia l'ente previdenziale erogatore (INPS), cui spetta la liquidazione della prestazione.

Parimenti infondata risulta l'eccezione di litispendenza, sollevata in ragione di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, atteso che quest'ultimo investe la legittimità del provvedimento ministeriale di diniego della dipendenza da causa di servizio, mentre il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale. Difettano, pertanto, i presupposti della coincidenza di *petitum* e *causa petendi*, richiesti dall'art. 39 c.p.c. per configurare una vera e propria litispendenza.

Ne consegue, altresì, l'inammissibilità della richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., poiché la decisione di questo Giudice non dipende dalla definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo, atteso che la Corte dei conti è chiamata a pronunciarsi sull'accertamento del diritto del ricorrente alla prestazione pensionistica, e non sulla legittimità dell'atto o del provvedimento amministrativo.

Per le suesposte ragioni, tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal Ministero della Difesa devono essere disattese.

3. Venendo al merito, nella fattispecie all'esame occorre stabilire se il complesso patologico descritto dal ricorrente – "esiti di gastrectomia totale ed esofagectomia distale con anastomosi esofago-digiunale intratoracica per adenocarcinoma del cardias T3, N2, M0" – già scrutinato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, debba considerarsi dipendente da causa di servizio e, per l'effetto, meritevole di autonoma ascrizione tabellare, con conseguente erogazione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario.

Giova premettere che tale trattamento è riconosciuto al dipendente militare dello Stato in presenza di lesioni o infermità invalidanti, riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascrivibili a categoria tabellare sulla base della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Esso viene liquidato d'ufficio o a domanda, a seconda che la cessazione dal servizio sia avvenuta per infermità dipendenti da fatti di servizio o per altre ragioni (art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973); in quest'ultimo caso, l'onere di proporre istanza ricade sul dipendente, entro il termine di decadenza quinquennale (art. 169). Quanto alla decorrenza, la pensione è corrisposta dalla data di collocamento a riposo se liquidata d'ufficio, oppure – nel caso di istanza – dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, salvo che questa non sia intervenuta entro il biennio dalla cessazione dal servizio (art. 191).

Il diritto alla pensione privilegiata presuppone, per i militari (nonché per gli appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare e corpi smilitarizzati), una menomazione dell'integrità personale di carattere invalidante e non reversibile, riconducibile al servizio prestato e ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A (artt. 67 e ss. D.P.R. n. 1092/1973; L. n. 313/1968). La dipendenza sussiste quando i fatti di servizio hanno rappresentato causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è rilevante anche la concausa non esclusiva, purché eziologicamente significativa e patogeneticamente rilevante: si tratta di un fattore qualitativo, anche non prevalente, ma idoneo a incidere sensibilmente sull'insorgenza della patologia. Il "fattore determinante" è, in sostanza, quello senza il quale l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe avuto un decorso diverso, tenuto conto della comune esperienza, ben potendo l'attività lavorativa – e, in particolare, quella militare – esporre a fattori predisponenti una pluralità di

patologie. Ne consegue che occorre verificare se l'attività di servizio concretamente svolta – in relazione a durata, modalità, episodi stressogeni ed esposizioni – abbia facilitato l'insorgenza dell'infermità ovvero ne abbia aggravato o accelerato il decorso. I tre elementi fondamentali (infermità/lesioni, fatti di servizio, nesso eziologico) devono essere provati dal ricorrente, mentre spetta all'Amministrazione l'onere di dimostrare eventuali cause alternative o interruttive del nesso (secondo i principi generali in tema di onere probatorio).

In ogni caso, non è richiesta una prova certa del rapporto causale, essendo sufficiente una ragionevole probabilità logico-medico-legale, secondo il criterio del "più probabile che non" (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 283/2020), anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate da riscontri epidemiologici o tecnico-analitici (Cons. Stato, Sez. II, n. 11363/2023). Tale impostazione trova ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza che ha stabilito come, in presenza di evidenze scientifiche ed epidemiologiche che indichino una correlazione tra esposizione a fattori inquinanti e insorgenza di patologie neoplastiche, non sia necessaria una prova certa del nesso causale, essendo sufficiente una verifica basata sulla probabilità qualificata, fondata su presunzioni, dati statistici e riscontri documentali, coerentemente con la finalità della normativa di settore (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; sez. II, 1 luglio 2021, n. 5013; 7 ottobre 2021, n. 6684; Cass., sez. lav., ord. n. 7409/2023; n. 12595/2024; Cons. Stato, sez. II, nn. 3886/2024 e 6465/2022). In particolare, la Suprema Corte ha più volte censurato l'approccio fondato sulla necessità di prova piena del nesso medico-scientifico, ribadendo che – in materia di benefici indennitari e previdenziali – il criterio valutativo è quello della verosimiglianza qualificata, che non richiede certezza assoluta, ma un accertamento tale da stabilire che la patologia sia stata con ogni

probabilità causata (o concausata) dall'esposizione, sulla base di elementi oggettivi e della *ratio* della normativa.

Ciò premesso, il compendio documentale acquisito, anche a seguito dell'istruttoria richiamata in fatto, consente di affermare che il ricorrente ha prestato servizio:

1. **In Kosovo** (dal 30.08.2002 al 02.12.2002), nell'ambito della missione *Joint Guardian* a Dakovika, in qualità di addetto al Nucleo Servizi Tecnici – TLC del 1° R.O.A. di Djakovica. L'attività è stata svolta sia in area aeroportuale che all'esterno, con sistematica esposizione a polveri derivanti da strade sterrate e da scavi per la posa di cavi. Sono inoltre documentate frequenti trasferte in diverse località del territorio. Il rapporto informativo redatto dal Mar. Latini fornisce puntuali elementi sulle condizioni ambientali, evidenziando in particolare che "numerose zone dell'aeroporto, comprese alcune strade, erano sterrate, pertanto, in caso di forte vento o di passaggio di veicoli, si era costretti a respirare le polveri sollevate". Lo stesso rapporto riferisce che per raggiungere le aree esterne dell'aeroporto era necessario percorrere "strade non asfaltate, cioè polverose; pertanto, si era soggetti a respirare polvere; questo anche durante la posa dei cavi in cavidotti e box telefonici, su scavi effettuati al momento mediante l'uso di escavatori o servendosi di condotte preesistenti". È altresì documentato che il ricorrente si è recato in numerose occasioni (almeno 12) anche in località distanti da Dakovika, sede principale della missione, quali Prizren, Banja e Peć (cfr. rapporto Mar. L.; foglio matricolare, pag. 23).
2. **Negli Emirati Arabi Uniti**, con trasferte a Kabul (dal 23.05.2005 al 30.09.2005), nell'ambito della missione *Enduring Freedom*, in forza al 7° R.O.A. di Bateen, Abu Dhabi, con mansioni di sostituto custode cifra –

ACCAM, svolgendo turnazioni di 24/48 ore, con utilizzo di acqua e derrate locali (cfr. relazioni Ten. Col. L. G. e M.; note difensive del ricorrente del 31.03.2021; foglio matricolare, pag. 23, ove si precisa che il militare "ha ottenuto la croce commemorativa per attività di soccorso internazionale in Afghanistan, svolta dalle forze armate nazionali dal 23 maggio 2005 al 30 settembre 2005").

In data 14.09.2011 è inoltre documentato un episodio di inalazione accidentale di vapori, verosimilmente contenenti cadmio, presso la Sala Batterie del Nucleo Manutenzione Reti Geografiche del COMAER (cfr. dichiarazione di lesione traumatica; nota di deposito del Ministero della Difesa del 14.10.2020).

Infine, con riferimento alle attività di dismissione di apparecchiature presso il COMAER, si rileva – a pag. 23 del foglio matricolare – che il militare ha ricevuto un elogio da parte del Comandante anche per "l'impegno e la disponibilità evidenziati durante le attività svolte per la dismissione delle apparecchiature appartenenti ai sistemi della centrale alta frequenza e della sala reti geografiche del servizio sistemi telematici".

Più in generale, la documentazione ministeriale acquisita in istruttoria ha natura essenzialmente descrittiva/compilativa (ricostruzione della carriera), senza reale analisi tecnico-ambientale delle condizioni operative. Per quanto qui interessa, la medesima documentazione non considera e/o non confuta il rischio tipizzato relativo a nanoparticelle di metalli pesanti in teatri bellici (artt. 1078 e 1079 D.P.R. n. 90/2010) (allegati: ordinanze istruttorie n. 49/2020 e n. 102/2020; relazioni Min. Difesa).

Con specifico riferimento al profilo medico-legale, assumono rilievo determinante gli esiti degli accertamenti effettuati in data 30 giugno 2017 presso il laboratorio 2EFFE

Engineering di Soiano del Lago (BS), nonché quelli delle analisi spettrometriche ICP-MS eseguite dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino (Prof. Medana). Tali indagini hanno rilevato, all'interno del tessuto tumorale del ricorrente, la presenza di metalli pesanti in concentrazioni di gran lunga superiori rispetto a quelle riscontrate nella popolazione italiana di riferimento, come riportato nel Rapporto ISTISAN 10/22, con valori che, in alcuni casi, risultano essere centinaia di volte oltre i limiti attesi. In particolare, nel tessuto patologico del ricorrente sono stati individuati i seguenti metalli pesanti, con livelli sensibilmente superiori a quelli considerati fisiologici:

N.	**Metallo**	**Concentrazione rilevata (ng/g)**	**Superamento rispetto al massimo percentile ISTISAN**
1	Alluminio	757,5	22,8 volte superiore
2	Bario	325,5	136 volte superiore
3	Bismuto	1,11	18,5 volte superiore
4	Cadmio	41,5	21 volte superiore
5	Cobalto	8,62	36 volte superiore
6	Cromo	214,4	200 volte superiore
7	Rame	>10.000	Superiore a qualsiasi range
8	Mercurio	28,7	2 volte superiore
9	Manganese	212,3	16 volte superiore
10	Molibdeno	61,7	10 volte superiore
11	Nichel	112,8	53 volte superiore

N.	Metallo	Concentrazione rilevata (ng/g)	Superamento rispetto al massimo percentile ISTISAN
12	Platino	1.368	94 volte superiore
13	Antimonio	7,39	8 volte superiore
14	Selenio	630,2	4,5 volte superiore
15	Stagno	59,4	23 volte superiore
16	Stronzio	1.580	31 volte superiore
17	Titanio	255,5	**Non presente nel pannello ISTISAN**; presente in pannelli internazionali
18	Uranio	8,65	1.491 volte superiore
19	Vanadio	14,4	80 volte superiore
20	Zinco	>10.000	Superiore a qualsiasi range
21	Zirconio	33,6	**Non presente nel pannello ISTISAN**; presente in pannelli internazionali

Dalle analisi ICP-MS eseguite dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, mediante metodica validata, emerge la presenza simultanea di oltre venti metalli in concentrazioni fino a decine, talvolta centinaia di volte superiori rispetto alle mediane di riferimento (ISS/ISTISAN e NHANES). L'eccesso riguarda, tra gli altri, metalli quali alluminio, cromo, stronzio, zinco, rame, cadmio, nichel, mercurio e uranio, in quantità e combinazioni mai rilevate nella popolazione generale né in

coorti esposte a contaminazione ambientale civile (come, ad esempio, quelle residenti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi") o mineraria (studi condotti su popolazioni Navajo). Si rileva, inoltre, che il titanio – assente nel sangue di tutti i soggetti civili italiani inclusi negli studi ISTISAN – risulta invece presente in miscela nei proiettili contenenti uranio impoverito (DU). Analogamente, l'alluminio è noto componente della polvere di innesco (cfr. pagg. 54-58 della relazione medico-legale della dott.ssa Celli, del 17 settembre 2021; elenco completo in: Relazione ICP-MS Univ. Torino, 30.06.2017; Rapporto ISTISAN 10/22).

Come correttamente osservato dal CTP, la rilevazione di metalli tipici dei residui da sparo/primer (piombo, bario, antimonio, stagno, rame) e di quelli impiegati nelle leghe e miscele dei proiettili a nucleo di uranio impoverito (U-238, alluminio, zirconio, niobio, titanio, vanadio, molibdeno, manganese) risulta incompatibile con una mera esposizione civile ordinaria, mentre appare pienamente coerente con i contesti operativi e le mansioni descritte (cfr. relazioni della dr.ssa Celli e letteratura scientifica ivi citata).

Peraltro, il parere dell'U.M.L. presso il Ministero della Salute, pur riconoscendo la natura multifattoriale dell'adenocarcinoma del cardias – attribuibile, secondo la letteratura, a fattori genetici, alla presenza di *Helicobacter pylori*, al reflusso gastroesofageo, alla dieta e allo stile di vita – ha ritenuto di considerare come unico fattore di rischio significativo l'abitudine al tabagismo. L'U.M.L. non ha invece attribuito valore dirimente alle analisi bioptiche condotte sui campioni tumorali prelevati in sede operatoria, ritenendole non sufficientemente affidabili a causa del tempo trascorso dalle missioni (circa dodici anni) e della possibile interferenza dei trattamenti chemioterapici, in particolare per la rilevazione di platino.

Tali conclusioni non risultano condivisibili, anche alla luce delle evidenze documentali e scientifiche allegate dal ricorrente.

Sotto il profilo anamnestico, infatti, non risulta alcuna familiarità né alcuna esposizione extralavorativa idonea a giustificare l'eccezionale bioaccumulo rilevato nei tessuti. Inoltre, come accertato in sede peritale e ribadito nelle note conclusive del CTP in data 10 febbraio 2025, l'abitudine tabagica del ricorrente si è interrotta all'età di 23 anni, nel 1986, dunque oltre trent'anni prima della diagnosi oncologica risalente al dicembre 2016. Il tabagismo, in ogni caso, non può in alcun modo spiegare la presenza nel tessuto patologico di più di venti metalli pesanti – tra cui uranio, titanio, vanadio, molibdeno, zirconio – non riconducibili al fumo di sigaretta, né tantomeno presenti nella popolazione generale in assenza di specifiche esposizioni.

Per quanto riguarda, poi, il rapporto temporale tra l'esposizione e la manifestazione della patologia, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di malattie a lunga latenza e caratterizzate da persistenza tissutale delle sostanze nocive, anche esposizioni occasionali o prolungate nel tempo, sebbene distanti cronologicamente, possono determinare l'insorgenza di effetti patologici. In particolare, è stato chiarito che, in casi simili, anche minime esposizioni possono dar luogo a bioaccumuli di sostanze cancerogene con potenziale trasformazione neoplastica, prolungata nel tempo (Corte dei conti, Sezione Prima d'Appello, sentenza n. 177 del 2017).

Tale interpretazione trova conferma nella letteratura scientifica internazionale, la quale evidenzia come le particelle metalliche, soprattutto in forma di aerosol ceramici derivanti dall'uranio impoverito (DU), abbiano la capacità di permanere nell'organismo umano, determinando bioaccumuli multiorgano. A tale riguardo, il

CTP ha richiamato – tra le numerose fonti – i rapporti pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001 e 2003 sul *Depleted uranium, Sources, Exposure and Health Effects*, il documento delle Nazioni Unite A/65/129/Add.1 del 2010, nonché gli studi di Tchounwou et al. (2012, *Experimental Supplement*), Briner (2006, *International Journal of Environmental Research and Public Health*), Porter et al. (2015, *Journal of Toxicology and Environmental Health A*), Lach et al. (2015, *Annals of Occupational Hygiene*), e Oeh et al. (2007, *Science of the Total Environment*). Tali contributi scientifici concordano nell'evidenziare la capacità delle nanoparticelle di metalli pesanti di attraversare le barriere biologiche, accumularsi nei tessuti e interagire con i processi cellulari in modo potenzialmente cancerogeno.

Va inoltre evidenziato come l'U.M.L. non abbia fornito alcuna spiegazione eziologica alternativa circa la presenza di tali metalli nei tessuti. La chemioterapia, infatti, potrebbe eventualmente giustificare la presenza di platino, ma non l'ampio spettro di metalli rilevati nelle analisi ICP-MS effettuate sul tessuto tumorale del ricorrente, fra cui uranio-238, cromo, cadmio, nichel, cobalto, manganese, molibdeno, vanadio e titanio. Tali metalli, come documentato nella relazione del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino del 30 giugno 2017 e nella relazione medico-legale della dott.ssa Celli del 17 settembre 2021, non trovano spiegazione in alcuna esposizione civile ordinaria, né risultano compatibili con l'ambiente di vita del soggetto, bensì sono pienamente coerenti con l'attività svolta in contesti operativi ad alta contaminazione.

Sotto il profilo del nesso causale tra l'esposizione a tali metalli e l'insorgenza dell'adenocarcinoma al cardias, è utile richiamare anche gli studi scientifici richiamati dal CTP, condotti con metodologia ICP-MS su tessuti gastrici e gastro-esofagei. Tali studi – in particolare quello di Masoudreza Sohrabi pubblicato nel 2021

su *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* – hanno rilevato incrementi significativi di rame (Cu) e selenio (Se) nei tessuti dei pazienti oncologici rispetto ai soggetti sani, con valore statistico $P<0.05$, quindi attendibile. Nel tessuto del ricorrente le concentrazioni rilevate sono risultate pari a oltre 10.000 ng/g per il rame e a 630,2 ng/g per il selenio, valori pienamente compatibili con i dati emersi nello studio. Analogamente, altri studi citati dal CTP, come quelli condotti da Feng e Wang, hanno rilevato elevate concentrazioni di arsenico, cadmio, cromo, rame, ferro, manganese, antimonio, piombo, stronzio, tallio, vanadio, stagno e zinco in pazienti con cancro gastrico. Tutti questi metalli, ad eccezione di arsenico, piombo e tallio (quest'ultimo non incluso nel pannello analitico), sono stati rilevati anche nel tessuto patologico del ricorrente, in concentrazioni significativamente elevate.

Anche studi più recenti confermano tale correlazione: Yan et al., in un contributo pubblicato nel 2024 su *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, e Nozadi et al., nel 2021 su *Environmental Science and Pollution Research*, hanno evidenziato come la presenza di metalli pesanti in tessuti sia cancerosi che non cancerosi sia correlata a un aumentato rischio oncologico e alla progressione tumorale. Una recente *review* sistematica condotta da Coradduzza et al., pubblicata su *Biometals* nel 2024, ha inoltre sottolineato che nei pazienti affetti da cancro gastrico si osservano aumenti significativi dei livelli di numerosi metalli, e ha ipotizzato un meccanismo di attivazione epigenetica del recettore HER2 in diverse neoplasie gastroesofagee.

Da tutto ciò si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall'U.M.L., la presenza di metalli pesanti nei tessuti del ricorrente non è un dato neutro o aspecifico, ma costituisce un indicatore patogenetico fortemente significativo, in grado di supportare la tesi di un'esposizione professionale a sostanze cancerogene e

mutagene, avvenuta in contesti operativi e non riconducibile alla vita civile ordinaria. L'omessa considerazione di tali elementi – clinici, scientifici e fattuali – compromette la completezza e la fondatezza del parere reso dall'U.M.L.

Merita, infine, un ulteriore richiamo l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, secondo cui, in presenza di attività svolta in ambienti contaminati, di esposizione a fattori di rischio non protetti e di evidenze scientifiche a sostegno, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere disposto, salvo che l'Amministrazione provi l'esistenza di fattori extralavorativi esclusivi e autonomamente determinanti. Tale principio si fonda sulla logica della "verosimiglianza qualificata", propria del giudizio causale in ambito previdenziale e amministrativo (*ex multis*, Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 12595 del 2024). In tale contesto, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto fornire plausibili spiegazioni alternative, o comunque interruttive del nesso causale, tenendo conto dell'esposizione a specifici fattori di rischio ambientali e della dimostrata presenza di concentrazioni significative di metalli pesanti.

Nel caso in esame, non solo l'amministrazione resistente non ha offerto plausibili spiegazioni alternative, ma le relazioni peritali e medico-legali depositate dal ricorrente – fondate su riscontri analitici puntuali e aggiornati al panorama scientifico internazionale – hanno dimostrato, con elevato grado di probabilità logica, la presenza di un nesso causale, in termini di concausa efficiente e determinante, tra l'esposizione a micro e nanoparticelle metalliche durante il servizio prestato dal ricorrente e l'insorgenza dell'adenocarcinoma del cardias, diagnosticato in data 19 dicembre 2016 (stadio T3 N2 M0).

Da ciò discende il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con conseguente diritto alla pensione privilegiata ordinaria

di prima categoria, ai sensi della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978 - categoria già individuata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale, Tipo A Padova, Commissione Medica Ospedaliera, 2ª Sezione Padova (verbale mod. B n. ACMO II178027 del 30 ottobre 2017), con decorrenza dal 31 ottobre 2017 (data del collocamento a riposo). Ciò in quanto, come previsto dall'art. 191 del D.P.R. n. 1092/1973 ed evincibile dalla determinazione INPS n. 9 del 5 novembre 2010, l'istanza di pensione privilegiata è stata presentata in data 5 marzo 2018 e, dunque, entro due anni dalla data del collocamento a riposo.

Sulle differenze arretrate del trattamento pensionistico dovute competono interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla scadenza di ciascun rateo sino al saldo, da liquidarsi cumulativamente secondo i principi delle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 10/2002/QM: cumulo parziale, con integrazione degli interessi ove l'indice di svalutazione ecceda la misura degli stessi).

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016).

Quanto alle spese di lite, l'assoluta la novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, c. 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., previa declaratoria di estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato per la verifica delle cause di servizio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed

eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 03/09/2025

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo